



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARTITA IVA/CODICE FISCALE N.00229010442

## Accordo relativo alla destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno Parte normativa 2024-2026 - Parte Economica 2024

Considerato che:

Con nota del 24 dicembre 2024 sono state convocate le sottoindicate Delegazioni Trattanti per il giorno 30 dicembre 2024, presso l'Ufficio Risorse Umane e Benessere Organizzativo del Comune di Ascoli Piceno alle ore 9,30, per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo Decentrato Parte normativa 2024-2026 e parte economica 2024 relativamente al Personale Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno:

### **PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

- Dott. Vincenzo Pecoraro, Segretario Generale - con funzioni di Presidente;
- Dr.ssa Cristina Mattioli, Dirigente del Settore Finanziario, in qualità di componente;
- Arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore Tecnico "Settore 6" - in qualità di componente;

### **PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

*Costituita dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL Area Funzioni Locali:*

- C.G.I.L. FP
- C.I.S.L. FP
- U.I.L. FPL
- DIREL

Tutto ciò premesso, oggi 30 dicembre 2024,

tra

### **LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:**

- Dott. Vincenzo Pecoraro, con funzioni di Presidente;
- Dr.ssa Cristina Mattioli, in qualità di componente;
- Arch. Ugo Galanti, in qualità di componente;

e

### **LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:**

- C.G.I.L. FP
- C.I.S.L. FP
- U.I.L. FPL
- DIREL

### **Visti:**

- i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenza Comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 per il triennio 2016-2018;
- il CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 16/07/2024 per il triennio 2019-2021;

### **premesse che:**

- in data 16 luglio 2024 l'ARAN è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Locali - Triennio 2019/2021, i cui effetti, sia per la parte giuridica che economica, decorrono dalla data di stipulazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 07/08/2024, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi per l'Area della Dirigenza del Comune di Ascoli Piceno;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 382 del 04/12/2024 sono state approvate le direttive cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà conformarsi in sede di negoziazione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) parte normativa 2024-2026 e parte economica 2024 per l'area della Dirigenza del Comune di Ascoli Piceno;

- con determinazione dirigenziale n. 5075 del 16/12/2024 si è proceduto alla costituzione del fondo per l'anno 2024 delle risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale avente qualifica dirigenziale in attuazione delle previsioni del nuovo CCNL 16/07/2024;
- in data 17 dicembre 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo relativo alla destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno, Parte normativa 2024-2026 e Parte Economica 2024;
- il collegio dei revisori, in data 23 dicembre 2024, con verbale n. 16, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);
- con Deliberazione n. 438 del 24 dicembre 2024 la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo per il personale dirigenziale Parte normativa 2024-2026 e Parte Economica 2024;
- con il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, recependo automaticamente e senza necessità di una loro trascrizione gli istituti contrattuali di nuova definizione già puntualmente disciplinati nel CCNL, confermando gli istituti non oggetto di novazione ma tutt'oggi vigenti rinvenibili in Contratti Nazionali precedenti ed integrando quelli di nuova o vecchia definizione oggetto di contrattazione decentrata, si va a sostituire il precedente accordo integrativo;

**tenuto conto che:**

- l'art. 23, comma 2, D. Lgs n.75/2017 prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione"*.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **LE PARTI**

1. prendono atto dell'allegata documentazione prodotta dal Servizio Risorse Umane ove sono riportati i risultati della costituzione del fondo dell'anno 2024 (Allegato 1) effettuata secondo le linee di indirizzo impartite dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 382 n. 242 del 04/12/2024 e costituito con Determinazione Dirigenziale n. 5075 del 16/12/2024 in ossequio della normativa di riferimento, alle recenti circolari esplicative e agli orientamenti giurisprudenziali vigenti al riguardo;
2. Prendono, inoltre, atto della proposta di CCI Parte Normativa triennio 2024-2026 di cui all'allegato 2 al presente atto;

tutto ciò premesso e considerato si giunge alle seguenti conclusioni:

- la parte sindacale condivide gli orientamenti applicati in fase di costituzione del fondo per le risorse decentrate personale Area Dirigenziale anno 2024, in quanto li ritengono coerenti con la normativa e con la giurisprudenza vigente in materia;

- Prendono atto che il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato per la dirigenza relativo all'anno 2024, come risulta dall'Allegato 1), prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, nell'ammontare complessivo pari a € 800.720,47, che tiene conto degli incrementi di cui all'art. 39 del CCNL del 16/07/2024 e così suddiviso:
    - per la quota di €. 309.000,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai settori presenti nella macrostruttura dell'Ente nell'anno 2024 tempo per tempo;
    - la quota di €.118.751,96 al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato contrattuale che prevede la destinazione di un importo non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla retribuzione posizione e di risultato e che verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.
    - la quota di € 19.525,14 già utilizzata per la liquidazione degli arretrati della retribuzione di posizione al personale dirigenziale per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e conguaglio gennaio/luglio 2024;
    - la quota di € 27.643,37 utilizzata per la liquidazione degli arretrati della retribuzione di posizione al personale dirigenziale per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
    - per la quota di € 325.800,00 relativa alle Risorse art. 8 comma 5 DL 13/2023 - Incentivi funzioni tecniche progetti PNRR, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. Detti incentivi saranno liquidati ai dirigenti aventi diritto in applicazione della citata normativa ed in applicazione dello specifico Regolamento disciplinante la materia adottato con Deliberazione G.C. n. 252 del 20/07/2023;
- Prendono atto, inoltre, che:
- L'ammontare del Fondo 2024 al netto delle poste non soggette al suddetto tetto di spesa (aumento fondo previsto dai CCNL, incentivi funzioni tecniche per PNRR) ammonta a Euro 400.000,00, oltre oneri e Irap;
  - Il limite previsto dall'art. 23 del D.lgs. 75/2017, pari al totale del trattamento accessorio dell'anno 2016, ammonta a Euro 400.000, oltre oneri ed Irap;
- Prendono atto del CCI Parte Normativa triennio 2024-2026 di cui all'allegato 2 e ne approvano il contenuto;

Letto, confermato e sottoscritto.

**La Delegazione di parte pubblica**

F.to Il Presidente – *Dr. Vincenzo Pecoraro*

\_\_\_\_\_

I Componenti:

*F.to Dr.ssa Cristina Mattioli*

\_\_\_\_\_

*F.to Arch. Ugo Galanti*

\_\_\_\_\_

**La Delegazione di parte sindacale**

FP CGIL - \_\_\_\_\_

CISL FP – -F.to \_\_\_\_\_

UIL FPL - \_\_\_\_\_

DIREL - \_\_\_\_\_

Allegato 1) al Contratto Decentrato

PROSPETTO DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2024

FONDO EX ART. 57 CCNL 17.12.2020 E CCNL 16.07.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                 |           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------|-----------------|
| limite fondo art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2018 - fondo dirigenti anno 2016                                                                                                                                                                                           |  |  |                 |           | € 400.000,00 a) |
| Risorse STABILI soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                 |           |                 |
| ART. 57 - Comma 2 - lettera a) - CCNL 2020                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                 |           |                 |
| Unico importo annuale nel quale sono confluite tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato ne   |  |  |                 |           | € 400.000,00    |
| ART. 57 - Comma 2 - lettera c) - CCNL 2020                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                 |           |                 |
| Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità                                                                                     |  |  |                 |           | € 224,25        |
| ART. 57 - Comma 2 - lettera c) - CCNL 2020 una tantum                                                                                                                                                                                                            |  |  |                 |           |                 |
| Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici   |  |  |                 |           | € 0,00          |
| ART. 57 - Comma 2 - lettera e) - CCNL 2020                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                 |           |                 |
| Risorse autonomamente stanziante dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispetti |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Risorse adeguamento fondo scelte organizzative e gestionali (quota variabile)                                                                                                                                                                                    |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Totale risorse STABILI soggette al limite                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                 |           | € 400.224,25    |
| Risorse STABILI non soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                 |           |                 |
| ART. 56 – Commi 1 e 2 - CCNL 2020                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                 |           |                 |
| Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 a decorrere dall'01.01.2018; finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato (monte salari 2015 € 816.749,00 tab. 12 e 13 cont   |  |  |                 |           | € 12.496,26     |
| ART. 39 - Comma 1 – CCNL 2024                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                 |           |                 |
| Incremento del 2,01% del monte salari 2018 a decorrere dall'01.01.2021; finanzia incremento valore retribuzione di posizione e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato (monte salari 2018 € 681.487,00 tab. 12 e 13 conto annuale   |  |  |                 |           | € 13.697,89     |
| Totale risorse STABILI non soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                               |  |  |                 |           | € 26.194,15     |
| Ulteriori risorse non soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                 |           |                 |
| Incremento dello 0,46% del monte salari 2018 a decorrere dall'01.01.2020; finanzia incremento valore retribuzione di posizione e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato (monte salari 681.487,00 tab. 12 e 13 conto annuale 2018)  |  |  | ANNO 2020 0,46% |           | € 3.134,84      |
| Incremento del 2,01% del monte salari 2018 a decorrere dall'01.01.2021; finanzia incremento valore retribuzione di posizione e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato (monte salari 681.487,00 tab. 12 e 13 conto annuale 2018) a  |  |  | ANNO 2021 2,01% | 13.697,89 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ANNO 2022 2,01% | 13.697,89 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ANNO 2023 2,01% | 13.697,89 | € 41.093,67     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                 |           |                 |
| ART. 57 – Comma 3 - CCNL 2020                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Risorse anno precedente non integralmente utilizzate                                                                                                                                                                                                             |  |  |                 |           |                 |
| ART. 33 D.L. n. 34/2019 assunzione T.I. sostenibilità spesa                                                                                                                                                                                                      |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Quota ad incremento con riferimento al personale dirigente in servizio al 31.12.2018                                                                                                                                                                             |  |  |                 |           |                 |
| ART. 39 - Comma 3 – CCNL 2024                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                 |           |                 |
| Incremento (facoltativo) non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 (art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021)                                                                         |  |  |                 |           | € 1.499,27      |
| Incremento (facoltativo) non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 (art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021) anno 2022-2023 una tantum                                               |  |  |                 |           | € 2.998,54      |
| Incrementi retribuzione accessoria differenti da quelli sopra elencati                                                                                                                                                                                           |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Totale ulteriori risorse non soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                             |  |  |                 |           | € 48.726,32     |
| Risorse VARIABILI non soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                 |           |                 |
| Risparmi da piani di razionalizzazione ex art. 16, cc. 4-5-6 d.l. n. 98/2011                                                                                                                                                                                     |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (art. 9, comma 3, DL n. 90/2014)                                                                                                                    |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con spese legali compensate, nel limite del corrispondente stanziamento per l'anno 2013 (art. 9, comma 6, DL n. 90/2014)                                                                                       |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Risorse da recupero evasione IMU e TARI ex art. 1, comma 1091 legge n. 145/2018                                                                                                                                                                                  |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Risorse art. 8 comma 5 DL 13/2023 - Incentivi funzioni tecniche progetti PNRR                                                                                                                                                                                    |  |  |                 |           | € 325.800,00    |
| Incrementi retribuzione accessoria per altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate                                                                                                                                                |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Totale risorse VARIABILI non soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                             |  |  |                 |           | € 325.800,00    |
| Risorse VARIABILI soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                 |           |                 |
| Art. 57, c. 2, lett. b) e d) - CCNL 2020                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                 |           |                 |
| Quota proventi sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'ente ex art. 208, comma 4, lett. c) e comma 5 D.Lgs n. 285/1992, finalizzata all'erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei ser  |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Incrementi variabili differenti da quelli sopra elencati                                                                                                                                                                                                         |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Totale risorse VARIABILI soggette al limite 2016                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Decurtazioni                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                 |           |                 |
| Decurtazione consolidata – seconda parte art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per gli anni 2011/2014) art. 1, c. 456, legge n. 147/2013                                                                                                                              |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Riduzioni per recupero fondi anni precedenti (art. 4 del D.L. n. 16/2014)                                                                                                                                                                                        |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Riduzioni per recupero fondi anni precedenti (art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001)                                                                                                                                                                  |  |  |                 |           | € 0,00          |
| Decurtazione per applicazione dell'art. 23 e del D.Lgs. n. 75/2017 (superamento "tetto" 2016)                                                                                                                                                                    |  |  |                 |           | € 224,25        |
| Totale decurtazioni                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                 |           | € 224,25        |
| TOTALE GENERALE FONDO DIRIGENTI ART. 57 CCNL 2016-2018 INTEGRATO ART. 39 CCNL 2019-2021                                                                                                                                                                          |  |  |                 |           | € 800.720,47    |
| TOTALE RISORSE SOGGETTE LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS. 75/2017 ANNO 2024                                                                                                                                                                                             |  |  |                 |           | € 400.000,00 b) |
| DIFFERENZA RISPETTO AL FONDO ANNO 2016 (a-b)                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                 |           | € 0,00          |

|                                                                                                              |                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| UTILIZZO RISORSE                                                                                             |                              | IMPORTO      |
| Art. 57 c. 1 Risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di posizione (previste posti in organico) | Capitolo 17560.3             | € 309.000,00 |
| Art. 57 c. 3 Risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Risultato                              | Capitolo 17560.3             | € 118.751,96 |
| ARRETRATI RETR.POSIZ.CCNL 2019-2021 DAL 2020 A LUG. 2024 -                                                   | pagati su capitoli arretrati | € 19.525,14  |
| ARRETRATI RETR.RISULTATO ANNI 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - pagati su capitolo fondo                           | Capitolo 17560.3             | € 27.643,37  |
| Risorse art. 8 comma 5 DL 13/2023 - Incentivi funzioni tecniche progetti PNRR                                | Capitolo                     | € 325.800,00 |
| SOMMA UTILIZZO RISORSE                                                                                       |                              | € 800.720,47 |

|                                                                                                          |  |  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| VERIFICA RISPETTO VALORE LIMITE DI ALMENO IL 15% DEL BUDGET RISULTATO SUL TOTALE DELLE RISORSE STANZIATE |  |  | 27,76% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|



# CCI NORMATIVO

## AREA DIRIGENZA 2024/2026

COMUNE DI ASCOLI PICENO

## **INDICE**

### **PREMESSA**

Art. 1 – Ambito di applicazione, durata e decorrenza

Art. 2 - Relazioni Sindacali

Art. 3 – Informazione

Art. 4 – Confronto

Art. 5 – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Art. 6 - Criteri per la determinazione della retribuzione di posizione

Art. 7 - Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

Art. 8 - Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato

Art. 9 - Incarichi ad interim

Art. 10 - Incarichi ad interim al Segretario Comunale (art. 64, Sezione “Segretari Comunali e Provinciali”)

Art. 11 – Welfare integrativo

Art. 12 - Onnicomprensività e incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge

Art. 13 - Diritto di sciopero

Art. 14 - Clausola di salvaguardia economica

Art. 15 - Personale in distacco sindacale

Art. 16 - Linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la  
sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 17 - Orario di lavoro

Art. 18 – Disposizioni finali e disapplicazioni

## PREMESSA

- in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;<sup>1</sup>

- in data 16.07.2024 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 il quale, all'art. 35, nel sostituire l'art. 45 del CCNL del 2020, elenca le seguenti materie quali oggetto della contrattazione collettiva integrativa:

a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato);

b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 23 (Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato);

c) la definizione della percentuale di cui all'art. 40 (Incarichi *ad interim*) comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico *ad interim* per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 40, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, quali ad esempio, quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD) e di *data protection officer* (DPO);

d) i criteri generali per la definizione dei piani di *welfare* integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 (Welfare integrativo);

e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 43 (Onnicomprensività), nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;

f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 07.05.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;

g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17.12.2020, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;

h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014;

i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 61 del CCNL 17.12.2020, come modificato dall'art. 44 del CCNL del 2024 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale;

l) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Art.1 – Ambito di applicazione, durata e decorrenza**

1. Ai sensi dell'art. 8 del CCNL Area Funzioni Locali, il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 35 del CCNL, fatte salve le materie di cui all'art.35, comma 1, lett. a), che sono negoziate con cadenza annuale.
2. Il presente contratto, sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 16/07/2024 Area Funzioni Locali, si applica ai Dirigenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comune di Ascoli Piceno. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione definita nei testi dei relativi articoli dell'accordo.
3. Il presente contratto è riferito al periodo 1.1.2024 – 31.12.2026 per la parte normativa ed è valido dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione dello stesso, mentre per la parte economica (riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato), è riferito al periodo 1.1.2024 – 31.12.2024, fatte salve particolari disposizioni e decorrenze esplicitamente previste nei singoli articoli contrattuali di seguito riportate.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazioni negli accordi nazionali, nelle norme di legge riferite ad aspetti disciplinati dal presente contratto integrativo e in caso di interventi di riordino riferiti al contesto normativo per l'Area della Dirigenza.
5. Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'Area della Dirigenza.

### **Art. 2 - Relazioni Sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra la parte pubblica e le rappresentanze sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, in modo da temperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. Nei casi previsti, l'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, salva diversa necessità e intesa tra le parti.
3. Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura dell'Amministrazione, le Parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione.
4. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
5. Le convocazioni avvengono in forma scritta almeno cinque giorni prima del nuovo incontro alle OO.SS. firmatarie del vigente contratto nazionale di lavoro via pec oppure via mail alle segreterie delle relative federazioni di categoria.

### **Art. 3 – Informazione**

1. L'informazione, presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti, è resa preventivamente in forma scritta dall'Amministrazione ai soggetti sindacali ai sensi dell'art. 4 del CCNL 16/7/2024.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Amministrazione, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla, per poter valutare il potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
3. La trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi avviene mediante inoltro in posta elettronica alle caselle ufficiali delle OO.SS., di norma almeno 5 giorni lavorativi antecedenti l'eventuale adozione dei relativi atti.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie indicate agli artt. 34 e 35 del CCNL 16/7/2024, che prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, incluso il Piano triennale dei fabbisogni del personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle organizzazioni sindacali.

#### **Art. 4 – Confronto**

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie indicate all'art. 34 del CCNL 16/7/2024 al fine di consentire ai soggetti sindacali, di cui all'art. 7 del medesimo, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, si avvia il confronto tra Amministrazione e soggetti sindacali se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L'incontro può anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione, e di norma deve essere calendarizzato non oltre 10 giorni lavorativi dalla trasmissione della proposta del documento su cui avviare il confronto. Tale termine vale anche se la richiesta di confronto proviene dalle parti sindacali.
3. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l'amministrazione può procedere all'adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.

#### **Art. 5 – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato**

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 57 del CCNL 17.12.2020, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, e sono annualmente oggetto di confronto con le OO.SS. per quanto attiene alla loro destinazione.
2. Le risorse annualmente rese disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono ripartite in quota per retribuzione di posizione ed in quota per retribuzione di risultato, secondo i principi stabiliti dall'art.57 del CCNL 17.12.2020 e adeguati in base agli artt. 37 e 39 del CCNL 2019-2021.
3. Le risorse economiche per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'anno 2024, tenuto conto della misura minima prevista dall'art.57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono indicate nel prospetto allegato, parte integrante, del presente contratto integrativo (Allegato n. 1).
4. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo come previsto dall'art.57, comma 3, ultimo periodo, fatta salva l'applicazione della clausola di salvaguardia così come disciplinata nel presente accordo.
5. Per la retribuzione di risultato viene destinato ogni anno una percentuale non inferiore al 15% del fondo complessivo.

#### **Art. 6 - Criteri per la determinazione della retribuzione di posizione**

1. Le Parti concordano che la retribuzione di posizione riconosciuta al Dirigente sarà corrispondente al valore economico della fascia in cui sarà collocata la posizione stessa in base ai seguenti fattori di valutazione: 1. Complessità direzionale; 2. Rilevanza strategica; 3. Responsabilità di risultato; 4. Responsabilità Amministrativa; 5. Competenze professionali. Per l'applicazione dei suddetti fattori il Nucleo di Valutazione individua indicatori in grado di fotografare la struttura affidata ad ogni Dirigente. La valutazione delle posizioni verrà effettuata in tutte le ipotesi di riorganizzazione della struttura o in caso di ridefinizione delle competenze attribuite ai settori/servizi.

2. Le Parti – preso atto di tutti i provvedimenti dell'Amministrazione relativi all'organizzazione degli Uffici e Servizi e del vigente sistema di valutazione - definiscono i valori economici delle posizioni dirigenziali, riportati nella tabella che segue:

| <b>Fascia</b> | <b>Importo</b> | <b>Aumento CCNL €. 60 x 13 mesi= 780</b> | <b>Nuovi importi Retribuzione di posizione</b> |
|---------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.a           | € 20.000       | € 780                                    | € 20.780                                       |
| 2.a           | € 31.000       | € 780                                    | € 31.780                                       |
| 3.a           | € 36.000       | € 780                                    | € 36.780                                       |
| 4.a           | € 41.000       | € 780                                    | € 41.780                                       |
| 5.a           | € 45.000       | € 780                                    | € 45.780                                       |

3. Coerentemente con gli atti che saranno eventualmente adottati dall'amministrazione relativamente all'organizzazione degli Uffici e Servizi e con il vigente sistema di valutazione, l'amministrazione si riserva di modificare le predette fasce e/o istituirne di nuove nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 37 del CCNL 16/7/2024.

#### **Art. 7 - Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato**

1. La retribuzione di risultato è corrisposta ad esito del processo valutativo secondo le modalità definite nel sistema di valutazione tempo per tempo vigente, volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione dell'ente (DUP, PEG, PIAO, PDP, ecc...) e secondo i principi definiti dalla Legge n. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato di ogni dirigente sono attribuite ai processi/obiettivi, facenti capo ad ogni Dirigente, sulla base della pesatura degli stessi processi/obiettivi ed erogate in modo direttamente proporzionale al risultato sia del processo/obiettivo che all'esito finale delle singole valutazioni dirigenziali nei limiti della disponibilità del fondo.

#### **Art. 8 - Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato**

1. In relazione all'art. 23, comma 2, del CCNL 16/07/2024, viene definita nel 25% la percentuale di incremento della retribuzione di risultato, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per i dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in quanto inseriti nella fascia che prevede l'erogazione del 100% della retribuzione di risultato.
2. Ai fini di cui al presente articolo l'importo delle risorse complessivamente destinate in concreto al finanziamento della retribuzione di risultato sono suddivise per il numero medio dei dirigenti in servizio nell'anno di riferimento, determinato in relazione ai giorni di servizio prestati nell'anno in relazione ad inizio e fine incarico, ricavando così il valore medio pro-capite delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
3. In relazione all'art. 23, comma 4, del CCNL 16/07/2024, viene definita in due unità la quota massima di dirigenti valutati cui viene attribuito il valore di risultato di cui ai commi precedenti.
4. In caso di parità di punteggio, l'incremento viene riconosciuto secondo i seguenti criteri da applicarsi nell'ordine riportato: non essere risultato destinatario dell'incremento nell'anno precedente, maggiore anzianità nella categoria dirigenziale, maggiore anzianità nell'ente.
5. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica qualora il numero dei dirigenti in dotazione organica in servizio non sia superiore a 5 per l'intera durata dell'anno, ferma restando in ogni caso l'attribuzione selettiva, secondo il sistema vigente di valutazione, delle risorse destinate a retribuzione di risultato.

#### **Art. 9 - Incarichi ad interim**

1. Per lo svolgimento di incarichi di durata pari ad almeno 30 giorni cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare (Settore), affidata tramite decreto sindacale, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico, rapportata ai giorni di effettivo svolgimento dell'incarico.

## **Art. 10 - Incarichi ad interim al Segretario Comunale (art. 64, Sezione “Segretari Comunali e Provinciali”)**

1. Per lo svolgimento di incarichi di durata pari ad almeno 30 giorni con cui è affidata al Segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare (Settore), i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento dell’Ente, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale del 30% - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico - stabilita presso l’ente dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 35, comma 1, lett. c).
2. L’importo di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020.
3. L’importo derivante dall’applicazione della presente disciplina deve essere comunque collegato alla performance del segretario ed erogata solo all’esito della procedura di valutazione della performance stessa.

## **Art. 11 – Welfare integrativo**

1. Le parti concordano di individuare quale tipologia di beneficio/i a titolo di welfare integrativo le seguenti misure:
  - contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, nella misura massima di Euro 500,00 annui;
  - polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. - contributo per spese mediche nella misura massima di 2.000,00 euro, più 1.000,00 per ogni figlio, dietro presentazione di fatture, ricevute fiscali, ticket sanitari, attestanti le spese sostenute con generalità del fruitore, escluse spese farmaceutiche e trattamenti estetici;
  - spese per centri estivi/servizi integrativi nei periodi di chiusura scolastica per figli a carico almeno al 50%, di età tra 4 e 14 anni (fino a 16 anni se portatori di handicap): 50% retta pagata – quota massima erogabile 500 € a nucleo familiare incrementato di 100 per ciascun figlio;
  - spese per assistenza figli portatori di handicap in situazione di gravità: importo contributo massimo 1.000,00 euro dietro presentazione di fatture e/o ricevute delle spese;
  - a forme di previdenza complementare: importo massimo di € 2.500,00.
2. Alle finalità di cui al comma 1 saranno destinati gli importi residui del fondo che andrebbero destinati all’anno successivo in forza dell’art.57, c.3, ultimo periodo, comunque nel limite del 2,5% del fondo complessivo.

## **Art. 12 - Onnicomprensività e incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge**

1. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
2. Al fine di perseguire una bilanciata distribuzione delle somme finalizzate a riconoscere l’indennità di risultato, viene posto in essere un sistema di contemperamento tra i compensi di cui al comma 1 e la retribuzione di risultato spettante secondo le seguenti modalità:
  - nessuna detrazione sulla retribuzione di risultato spettante sino ad euro 50.000,00 di compensi;
  - 20% sulla retribuzione di risultato spettante sino da euro 50.000,01 ad euro 75.000,00;
  - 40% sulla retribuzione di risultato spettante sino da euro 75.000,01 ad euro 100.000,00;
  - 50% oltre 100.000,00 euro.
3. Gli importi conseguenti alla riduzione di cui al comma 2 vengono distribuiti nel medesimo anno proporzionalmente tra gli altri dirigenti che non hanno percepito compensi e abbiano conseguito una valutazione di almeno 90/100.
4. Fino al 31.12.2026 al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR potrà essere attribuito l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici, in applicazione del comma 5 dell’art. 8 del D.L. n. 13/2023 e dello specifico Regolamento disciplinante la materia adottato con Deliberazione G.C. n. 252 del 20/07/2023;

### **Art. 13 - Diritto di sciopero**

1. Il personale dirigente titolare delle posizioni dirigenziali nelle quali sono inseriti servizi pubblici qualificati essenziali dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in occasione della proclamazione dello sciopero, è tenuto a garantire il livello minimo essenziale di tali servizi al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili per salvaguardare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati
2. Vengono individuate le seguenti posizioni esonerate dal diritto di sciopero:
  - Dirigenti del Servizio Risorse Umane, limitatamente agli adempimenti riguardanti l'erogazione delle retribuzioni;
  - Dirigenti responsabili della Protezione Civile, per le attività collegate a misure di prevenzione e protezione dei cittadini in caso di avversi fenomeni atmosferici e/o rischio idrogeologico, ecc.;
  - Comandante e Dirigenti con profilo di vigilanza della Polizia Locale, per quanto attiene alle attività strettamente connesse ad esigenze di ordine pubblico;
  - Dirigenti preposti a strutture che erogano servizi qualificati come essenziali nelle circostanze in cui l'esercizio del diritto di sciopero possa pregiudicarne la continuità delle prestazioni;
3. In caso di assenza del titolare, il sostituto sarà esonerato dal diritto allo sciopero.

### **Art. 14 - Clausola di salvaguardia economica**

1. Nel caso di revoca dell'incarico dirigenziale in corso a seguito di processi di riorganizzazione, al dirigente al quale sia attribuito un incarico con retribuzione di posizione inferiore rispetto a quella connessa al precedente incarico, viene riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che gli consenta di conseguire inizialmente un complessivo valore di retribuzione pari al 95% di quella connessa al precedente incarico.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto fino alla scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
3. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 1 è posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e risultato attingendo dalle seguenti risorse e nel seguente ordine:
  - somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato rese disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione;
  - somme non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione;
  - economie derivanti dall'anno precedente.

### **Art. 15 - Personale in distacco sindacale**

1. Il trattamento economico del personale dirigenziale in distacco sindacale si compone di quanto previsto dall'art. 61 del contratto del 17.12.2020 come modificato dall'art. 44 del CCNL del 16.07.2024:
  - a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
  - b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58 del CCNL del 2020, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. La percentuale dell'elemento di garanzia è fissata nella misura del 80%; la quota in parola viene erogata con carattere di fissità e periodicità mensile.

### **Art. 16 - Linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Le parti concordano su quanto segue:
  - a) tenuto conto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si proseguirà con gli interventi di attuazione delle normative vigenti, inclusa la messa in sicurezza degli stabili e degli impianti, politiche di prevenzione per la salute (adozione, secondo il rischio individuato, degli opportuni dispositivi

di protezione individuale e visite mediche) e di informazione per i dirigenti che saranno parte attiva del processo.

- b) saranno destinate apposite risorse alla prevenzione al fine di consentire il programma di informazione generale dei lavoratori e lavoratrici e la partecipazione a corsi di aggiornamento normativo.

#### **Art. 17 - Orario di lavoro**

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo alle esigenze del Settore cui è preposto, all'espletamento dell'incarico affidato ed alle sue responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Il dirigente dovrà certificare la propria presenza in servizio mediante il sistema di rilevazione automatica in dotazione all'Ente.
3. Il Dirigente che ha prestato servizio effettivo, come da rilevazione del sistema elettronico delle presenze, per almeno 5 ore al mattino e 2 ore e 30 minuti nel pomeriggio ha diritto al buono pasto.

#### **Art. 18 – Disposizioni finali e disapplicazioni**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rinvia alle norme contrattuali vigenti ed alle leggi e regolamenti in vigore in materia di dirigenza pubblica.
2. Dalla data di stipulazione del presente CCDI cessano di produrre effetti tutti gli accordi non compatibili con il presente contratto.